



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DE LORENZI</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>TITTON</u>	<u>CARLO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CELOTTO</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 322/2017
depositato il 20/07/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 151T001622000P001005 IPOTECAR.-ALTRC
2015

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
BASSO PAOLO
STUDIO SARTORI
V.LE G. VERDI, 14/D 31100 TREVISO TV

difeso da:
MONTANARI ANTONELLO
STUDIO SARTORI
V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

difeso da:
SARTORI GIULIANO
V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

RAVANELLI ROBERTA
VIA S FELICE 8 40122 BOLOGNA BO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 322/2017

UDIENZA DEL

17/07/2018 ore 16:00

N°

264/2/18

PRONUNCIATA IL:

17.07.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23.08.2018

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
Telesca



(segue)

Sent. 26/2/18 pag. 2 di 4

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 322/2017

UDIENZA DEL

17/07/2018 ore 15:00

difeso da:
BASSO PAOLO
STUDIO SARTORI
V.LE G. VERDI, 14/D 31100 TREVISO TV

difeso da:
MONTANARI ANTONELLO
STUDIO SARTORI
V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

difeso da:
SARTORI GIULIANO
V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

SOFIR TRUSTS COMPANY S.R.L.
PIAZZA DEI MARTIRI 1943/1945 N. 1/2 40121 BOLOGNA BO

difeso da:
BASSO PAOLO
STUDIO SARTORI
V.LE G. VERDI, 14/D 31100 TREVISO TV

difeso da:
MONTANARI ANTONELLO
STUDIO SARTORI
V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

difeso da:
SARTORI GIULIANO
V.LE G. VERDI, 15/D 31100 TREVISO TV

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - TREVISO

Trattasi di ricorso avverso avviso di liquidazione notificato alla signora

in seguito ad atto del Notaio Lorenzo Ferretto di Treviso Rep.64507 in data

5.2.2015 registrato il 6.2.2015 al n.1622s.1T col quale veniva posto in essere un atto di

dotazione del fondo nel trust già costituito denominato "TRUST", tra i sigg. I

(disponenti) e : SRL (Trustee) e

avente per oggetto alcuni immobili in Comuni di Ferrara, Bologna.

I beneficiari venivano individuati nei disponenti stessi e nei figli e nipoti degli stessi.

Il valore dichiarato degli immobili conferiti nel trust è pari a complessivi 400.000,00.

Con la registrazione telematica dell'atto da parte del Notaio venivano autoliquidate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

L'Ufficio con avviso di liquidazione notificato ai disponenti al trustee provvedeva in data

20.1.2017 a richiedere le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria in conseguenza del disposto conferimento dei beni immobili nel trust.

Avverso l'avviso di liquidazione notificato hanno presentato istanza di reclamo/mediazione i sigg. nonché la : SRL con seguenti

motivi di ricorso:

1. In merito alla consumazione del potere accertativo; illegittima reiterazione degli avvisi di liquidazione.
2. In merito alla decadenza dell'azione impositiva, stante la palese violazione dell'art.3- ter del D.Lgs n.463/97.
3. In merito alla violazione dell'art.15 del D.L.78/2009 e del relativo provvedimento del 2.11.2010 necessaria declaratoria di nullità dell'avviso.
4. In merito alla violazione dell'art.34 del D.Lgs. 346/1990, palese carenza di motivazione ed inosservanza ed inosservanza dell'onere probatorio: necessaria declaratoria di nullità dell'avviso.
5. In merito all'erroneità delle imposte ipotecaria e catastale richieste in atti.

La Commissione, esaminato le varie sentenze portate a sostegno della propria tesi da entrambe le parti, ritiene che la costituzione di un trust deve essere tassata con imposta fissa di registro, per rinviare l'imposizione proporzionale al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario.

Ciò non solo nelle ipotesi in cui i beneficiari siano, nell'atto istitutivo del trust, non determinati o abbiano solo una generica aspettativa.

Infatti, la segregazione dei beni in trust non sarebbe in grado di comportare un effetto traslativo pieno e perfetto, che resta invece condizionato all'obiettivo finale. Fino a tale momento, rimane dunque in essere un fenomeno di separazione patrimoniale al più vario scopo e titolo, che per certo toglie provvisoriamente la disponibilità gestionale al disponente, ma non altera definitivamente consistenze e capacità degli interessati, derivandone la non applicazione delle imposte proporzionali ipotecarie e catastali, ma la sola imposizione in misura fissa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - I D E V I S


Sent. 264/2/18 Pag. 4 di 4

Visto inoltre l'incertezza sulla materia del contendere si ritiene equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

il relatore
ing Carlo Titton



il Presidente



DE ANTONIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIA • TREVISO